

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI

REGOLAMENTO SULLA DIFESA D'UFFICIO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi

- visto l'art. 16 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- visto il decreto legislativo 30 gennaio 2015 n. 6 in tema di riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 ed in particolare le modifiche apportate all'art. 97 c.p.p. secondo cui *“Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'art. 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'Ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'Appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio Nazionale Forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.”*;
- visto il regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio (di seguito denominato Regolamento) approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 22 maggio 2015 ed in particolare i compiti di verifica e controllo dei Consigli degli Ordini circondariali in ordine ai requisiti di iscrizione e di mantenimento nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio;
- ritenuta la necessità di coordinare la normativa sulle difese d'ufficio e le connesse regole deontologiche;
- ribadito il principio generale secondo cui la difesa d'ufficio, incarico di natura pubblicistica, è volta a garantire la professionalità e il decoro dell'avvocato al fine della tutela del diritto di difesa;
- richiamata la natura volontaria dell'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio, con le doverose conseguenze da assumersi anche in sede di determinazione dei compensi professionali, alla luce di elementari quanto

- fondamentali principi di lealtà e di correttezza nell'esercizio di tale ufficio;
- affermata la necessità di tutelare il prestigio dell'Avvocatura e il decoro professionale di tutti gli avvocati, attraverso uno scrupoloso ed efficace controllo dell'attività professionale svolta dai difensori iscritti nell'elenco;
 - preso atto altresì della necessità di adeguare il regolamento di Codesto Consiglio in materia di difesa d'ufficio,

DELIBERA

di adottare il seguente regolamento in attuazione delle disposizioni attuative e regolamentari sopra richiamate:

Art. 1 LISTE CIRCONDARIALI

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, in osservanza di quanto disposto dall'art. 10 co. 1 lett. b) del Regolamento, istituisce due liste separate per la nomina dei difensori d'ufficio a seconda della disponibilità alla reperibilità.
2. Una prima lista, di seguito denominata "*Lista Reperibilità*", sarà dedicata ai difensori d'ufficio che, all'atto dell'iscrizione nell'elenco nazionale o, successivamente, dichiarino la propria disponibilità ad essere reperibili per indagati o imputati detenuti e atti urgenti. Una seconda lista, di seguito denominata "*Lista Liberi*", sarà invece dedicata ai difensori d'ufficio che, all'atto dell'iscrizione nell'elenco nazionale o successivamente, dichiarino di rendersi disponibili ad essere nominati d'ufficio in relazione ad indagati e imputati liberi.
3. Le liste relative ai difensori d'ufficio del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale di Sorveglianza, dal momento dell'entrata in vigore del Regolamento, sono tenute dal Consiglio dell'Ordine distrettuale.

Art. 2 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. La domanda di inserimento nell'elenco unico nazionale, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense, deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al cui albo l'avvocato è iscritto, attraverso la piattaforma Lextel unitamente ad autocertificazione attestante i requisiti di cui all'art.29 comma 1 bis disp. att. al c.p.p., ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR

- 445/2000. Il Consiglio dell'Ordine provvederà al successivo inoltro, unitamente al parere di cui all'art. 29 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, così come modificato dal d. lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, al Consiglio Nazionale Forense, al quale spetta l'accoglimento o il rigetto della domanda.
2. In osservanza a quanto disposto dall'art. 29 co. 1 *bis* d. lgs. 28 luglio 1989, alla domanda di inserimento nell'elenco unico nazionale il Consiglio dell'Ordine fornisce al Consiglio Nazionale Forense parere favorevole all'accoglimento solamente qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) partecipazione ad un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'Ordine circondariale e/o da una Camera Penale territoriale o dall'Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;
 - b) iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;
 - c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
 3. Ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lett. b), si ritiene idonea la documentazione attestante la partecipazione, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, ad almeno 10 udienze penali all'anno, camerali o dibattimentali, anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio.
 4. Il Consiglio dell'Ordine potrà richiedere l'integrazione di tale documentazione con riferimento ad anni precedenti, non oltre complessivamente i tre.
 5. Nel formulare il proprio parere al Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine verifica che il richiedente non abbia riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

**Art. 3 REQUISITI PER LA PERMANENZA NELL'ELENCO
NAZIONALE**

1. Il Consiglio dell'Ordine verifica annualmente la sussistenza delle condizioni necessarie per la permanenza nell'elenco nazionale e, segnatamente, in applicazione di quanto disposto dall'art. 29 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, così come modificato dal d. lgs. 30 gennaio 2015 n. 6 e dall'art. 5 del Regolamento:
 - a) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
 - b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;
 - c) l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 1 l. 31 dicembre 2012 n. 247.
2. Ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lett. b), l'avvocato iscritto nell'elenco nazionale deve presentare, attraverso la piattaforma Lextel, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell'inserimento nell'elenco nazionale, documentazione attestante la partecipazione, nell'anno di presentazione della richiesta, ad almeno 10 udienze penali, camerale o dibattimentali, anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio.
3. Il Consiglio dell'Ordine trasmette la documentazione di cui al comma precedente, unitamente al parere previsto dall'art. 29, comma 1 *quinquies*, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, così come modificato dal d.lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, e relativo alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'elenco nazionale, al Consiglio Nazionale Forense, al quale spetta la decisione relativa all'eventuale cancellazione dell'iscritto.

Art. 4 REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE AUTOMATICA PREVISTA DALL'ART. 2 D. LGS. 30.01.2015 n. 6

1. Gli avvocati che, alla data di entrata in vigore del d. lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, risultavano già iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio predisposti dal Consiglio dell'Ordine di Brindisi sono stati iscritti automaticamente, ai sensi dell'art. 2 del citato d. lgs. ed a partire dalla data di entrata in vigore

- dello stesso, nell'elenco nazionale tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.
2. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione di cui al comma precedente, l'avvocato deve presentare, attraverso la piattaforma Lextel, al Consiglio dell'Ordine, entro il 31 dicembre di ogni anno, idonea documentazione comprovante la partecipazione, nell'anno di presentazione della richiesta, ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali, anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio.

Art. 5 DOVERI DEL DIFENSORE D'UFFICIO

1. L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità, lealtà e correttezza, assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale.
2. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato:
 - a) ha l'obbligo di prestare il patrocinio;
 - b) deve garantire la reperibilità qualora inserito nei turni giornalieri per gli indagati e gli imputati detenuti;
 - c) non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla, ed il suo legittimo impedimento dovrà essere comunicato tempestivamente all'autorità giudiziaria nelle forme e nei modi previsti dall'art. 30 disp. att. c.p.p.;
 - d) non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere adeguatamente;
 - e) deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia ed informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito;
 - f) deve cessare dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia;
 - g) il difensore di fiducia dovrà adoperarsi affinché il difensore d'ufficio cui è subentrato venga retribuito per l'attività effettivamente prestata;
 - h) in caso di sostituzione ex art. 97 comma 4 c.p.p. di un difensore di fiducia, il difensore d'ufficio non dovrà avanzare alcuna richiesta

direttamente alla parte assistita. Potrà agire per il pagamento del compenso nei confronti della parte assistita non prima del termine di trenta giorni dalla formale richiesta rivolta al difensore di fiducia sostituito rimasto inattivo. Ogni eventuale richiesta rivolta direttamente alla parte assistita fiduciarmente da altro collega potrà essere considerata violazione del dovere deontologico di colleganza e portata alla cognizione del Consiglio dell'Ordine per le valutazioni di propria competenza;

- i) ove sia impedito a partecipare a singole attività processuali, il difensore d'ufficio deve dare tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero deve incaricare della difesa un collega iscritto nell'elenco nazionale o che abbia conseguito il titolo di specialista in diritto penale (secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247), il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico;
- l) il difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. potrà procedere alla richiesta di pagamento del compenso solo quando l'attività professionale svolta è stata tale da comportare un effettivo esercizio della difesa;
- m) il difensore d'ufficio nominato ex art. 97 comma 4 c.p.p. non deve chiedere il pagamento delle competenze per la partecipazione ad udienze di mero rinvio;
- n) in caso di nomina in udienza ex art. 97 comma 4 c.p.p. che richieda specifiche attività difensive, il difensore d'ufficio deve richiedere al Giudice di consultare gli atti per il tempo necessario a svolgere la propria difesa;
- o) il difensore d'ufficio nominato ex art. 97 comma 4 c.p.p. deve insistere nell'istanza di rinvio eventualmente avanzata dal difensore di fiducia. In caso di rigetto dell'istanza, è tenuto ad espletare la difesa;
- p) deve sollecitare il Giudice, anche tramite il Consiglio dell'Ordine, la Camera Penale o il CNF, a limitare ove possibile il ricorso alle sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p., in nome dell'effettività della difesa tecnica;

- q) deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco nazionale e in caso di cancellazione per mancata o incompleta presentazione della domanda di permanenza.

ART. 6 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO NAZIONALE

1. La mancata o incompleta presentazione con cadenza annuale della documentazione per la permanenza nell'elenco nazionale comporta la cancellazione d'ufficio dell'avvocato.
2. Il Consiglio dell'Ordine, avuta notizia del decesso, della sospensione o cancellazione volontaria del difensore, o della definitività di sanzione disciplinare superiore all'avvertimento allo stesso inflitta, la comunica, senza ritardo, al Consiglio Nazionale Forense, che delibera l'immediata cancellazione.
3. L'avvocato, trascorsi almeno due anni dall'iscrizione nell'elenco nazionale, può chiedere al Consiglio Nazionale Forense la cancellazione dall'elenco stesso. Nei casi di cui ai commi precedenti, non potrà essere presentata domanda di re-iscrizione, se non trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione.

Art. 7 CONTROLLI E SANZIONI

1. Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto della legge, dei principi di correttezza deontologica e di diligenza, nonché delle disposizioni del presente regolamento.
2. Il Consiglio dell'Ordine porrà in essere quanto ritenuto utile e necessario, comprese eventuali periodiche consultazioni del sistema informatizzato, per verificare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 29 comma 7 disp. att. c.p.p. e di tutti gli altri obblighi richiamati nel presente regolamento.
3. Il Consiglio dell'Ordine, verificata la violazione da parte del difensore d'ufficio degli obblighi richiamati nel presente regolamento, provvederà a informare di quanto sopra il Consiglio Nazionale Forense e, qualora ricorrano i presupposti di un illecito disciplinare, a trasmettere gli atti al competente Consiglio di Disciplina.

**Art. 8 CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE IN MATERIA PENALE**

1. I corsi di formazione di cui alla lett. a) del comma 1 *bis* dell'art. 29 disp. att. c.p.p., aperti anche ai praticanti abilitati, hanno ad oggetto le seguenti materie:
diritto costituzionale, diritto penale, diritto processuale penale, deontologia forense, cenni di diritto penale europeo, diritto penitenziario, misure di prevenzione personali e patrimoniali.
2. I corsi, a carattere prevalentemente pratico, devono riservare particolare attenzione alle scelte difensive ed ai più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.
3. Relatori e docenti sono scelti tra avvocati di consolidata esperienza professionale, nonché, solo per particolari esigenze e temi di insegnamento, tra docenti universitari, magistrati ed esperti nel settore penale.
4. Le presenze al corso devono essere documentate mediante sottoscrizione di apposito registro e le assenze non devono superare il 20% delle ore in cui è strutturato il corso stesso.
5. A conclusione del biennio, il soggetto organizzatore del corso trasmette l'elenco degli iscritti che lo abbiano positivamente concluso con il superamento dell'esame. L'esame deve essere sostenuto entro due anni dalla conclusione del corso stesso.
6. La partecipazione ad un corso strutturato secondo i requisiti di cui sopra, può dare diritto all'attribuzione dei crediti ai sensi dell'art. 11 l. n. 247/12.
7. Il superamento della prova, anche in caso di ripetizione della stessa, deve comunque avvenire entro due anni dal termine del corso.
8. L'attestato di frequenza al corso è rilasciato all'esito del positivo superamento dell'esame finale consistente in una prova orale avente ad oggetto le materie del corso.
9. Il soggetto organizzatore del corso forma autonomamente una commissione di almeno tre membri di fronte alla quale devono svolgersi gli esami.
10. L'attestato di frequenza ha validità di due anni dal rilascio ai fini dell'iscrizione all'elenco nazionale delle difese d'ufficio.
11. La commissione d'esame convoca le sessioni trimestralmente.

Art. 9 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Quanto non previsto dal presente regolamento è regolato dal d.lgs. 30 gennaio 2015 n. 6 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2015 con entrata in vigore il 20 febbraio 2015.